



Comune di Lurate Caccivio
Provincia di Como

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA
DEGLI IMPIANTI

PUBBLICITARI

Così modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 30 novembre 2005

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Articolo 2 - Nozione di Centro Abitato

TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 3 - Insegne

Articolo 4 - Preinsegne

Articolo 5 - Cartello

Articolo 6 - Manifesto

Articolo 7 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Articolo 8 - Segno orizzontale reclamistico

Articolo 9 - Impianti di pubblicità e propaganda

Articolo 10 - Sorgenti luminose

Articolo 11 - Impianto pubblicitario di servizio

Articolo 12 - Particolari forme di pubblicità

CAPO II : NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 13 - Collocazione vietata

Articolo 14 - Collocazione fuori Centro Abitato

Articolo 15 - Collocazione in Centro Abitato

Articolo 16 - Dimensioni massime

Articolo 17 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

Articolo 18 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

Articolo 19 - Pubblicità itinerante

Articolo 20 - Collocazione in deroga

Articolo 21 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

Articolo 22 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

Articolo 23 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Articolo 24 - Caratteristiche particolari delle insegne

Articolo 25 - Caratteristiche delle tende e bacheche

Articolo 26 - Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio

Articolo 27 - Targhe pubblicitarie

Articolo 28 - Pubblicità fonica

CAPO III : DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 29 - Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

Articolo 30 - Caratteristiche particolari di striscioni, locandine e stendardi

Articolo 31 - Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

Articolo 32 - Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

Articolo 33 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Articolo 34 - Stazioni di rifornimento di carburante

Articolo 35 - Disciplina delle tende

Articolo 36 - Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

Articolo 37 - Pubblicità sui veicoli.

Articolo 38 - Pennoni portabandiera.

Articolo 39 - Segnaletica stradale di direzione.

Articolo 40 - Collocazione di manufatti sulle rotatorie e nelle isole spartitraffico

TITOLO III : PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 41 - Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione

Articolo 42 - Presentazione della domanda al Comune

Articolo 43 - Casi particolari

Articolo 44 - Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 44bis - Competenza dello Sportello Unico e per le Imprese e del Corpo di Polizia Locale in materia di autorizzazioni.

Articolo 45 - Interventi di sostituzione e modifica

Articolo 46 - Termine di validità dell'autorizzazione

Articolo 47 - Rinnovo dell'autorizzazione

Articolo 48 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 49 - Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 50 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

TITOLO IV : VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE

Articolo 51 - Vigilanza

Articolo 52 - Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente Regolamento

Articolo 53 - Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

Articolo 54 - Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO V : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55 - Competenze del Settore Gestione e Controlli

Articolo 56 - Norma transitoria

Articolo 57 - Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Nozione di Centro Abitato

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e definito ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 39/2002.

TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 3 - Insegne

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

4. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in :

- a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
- b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
- c) frontali;
- d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
- e) su palina (insegna collocata su supporto proprio);

f) monoblocco o totem, luminoso o non, con base a terra, la cui superficie può essere destinata parzialmente o totalmente a messaggi pubblicitari.

5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:

a) per quelle individuate ai precedenti punti c), ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 6 mq.;

b) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq.;

c) per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq. .

6. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Articolo 4 - Preinsegne

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce; supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 5 - Cartello

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete). La dimensione massima non può superare mq 6,00

Articolo 6 - Manifesto

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

Articolo 7 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

Articolo 8 - Segno orizzontale reclamistico

1. È da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 9 - Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

- a) Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati dell'art. 26, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
 - b) Targa pubblicitaria: e' definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; così come disciplinate da successivo art. 27;
 - c) Bachecca: si intendono vetrinette **o tabelloni mono o bifacciali**, con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
 - d) Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
 - e) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili da collocarsi previa valutazione dei progetti per la collocazione degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e può avere dimensione massima di mq. 6;
 - f) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq.;
 - g) Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
 - h) Impianto di pubblicità o propaganda: si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie sopra disciplinate;
2. Gli Impianti fissi per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 e saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 del D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507, secondo la tipologia indicata dall'art. 43 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni.

3. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

4. La pubblicità fonica e' consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 26 del presente Regolamento.

Articolo 10- Sorgenti luminose

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

Articolo 11 - Impianto pubblicitario di servizio

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione pubblicitaria sia inferiore ad mq. 1.

Articolo 12 - Particolari forme di pubblicità

1. Nel caso di recinzioni per cantieri e simili sono ammesse, nel rispetto dei limiti fissati in via generale dal piano per l'installazione degli impianti pubblicitari, le collocazioni di posters per affissioni di manifesti nel formato standard di metri 6 per 3, nonché tabelle affissive nel formato standard di cm 140 per 200; l'efficacia delle relative autorizzazioni verrà a decadere con la cessazione dei lavori. La larghezza totale netta dei supporti affissivi, che dovranno aderire alla struttura di recinzione e non potranno essere illuminati, non potrà in nessun caso eccedere un terzo del prospetto sulla recinzione cui aderiscono; ciascun supporto affissivo dovrà essere munito in permanenza di contrassegno identificativo in materiale non deperibile indicante amministrazione rilasciante, titolare dell'autorizzazione, numero dell'autorizzazione, data di scadenza. Per le recinzioni di cantiere poste in aree vincolate dalla Legge 1497/39 o soggette ai vincoli della Legge 1089/39 l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla - osta dei competenti uffici.

2. La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati, per non oltre il 50 % della superficie totale quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolanti ai sensi della Legge 1089/39, o immobili situati nel centro storico e fino al 100 % della superficie totale negli altri casi: la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto, integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi.

3. Le coperture di ponteggi relativi a cantieri possono essere messe a disposizione anche per murali che avranno durata limitata alla durata dei cantieri medesimi. In fase di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico verranno concordate le modalità attuative dell'opera.

4. La domanda per i mezzi pubblicitari di cui ai commi n. 2) e 3) deve essere corredata dal consenso della ditta responsabile dei lavori e del proprietario dell'immobile e nel caso di edifici di culto e immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39 dovrà essere allegato il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza.

CAPO II: NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Articolo 13 - Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

- a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
- b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- c) sulle pertinenze di esercizio delle strade;

- d) in corrispondenza delle intersezioni;
- e) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- g) sui ponti e sottoponti;
- h) sui cavalcavia e loro rampe;
- i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
- j) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali
- k) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico.
- l) **Il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 9 comma 1 punti f) ed h) del presente Regolamento e' vietato lungo le strade e nelle aree inserite all'interno del perimetro di parchi locali, sovracomunali o comunque ambientalmente protette.**

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art. 9, e' sempre vietata sulle aree private.

4. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e' vietata sui parapetti di balconi.

Articolo 14 - Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 15, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- 1) 3 ml dal limite della carreggiata;
- 2) **250 ml dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;** (150 ml dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;)
- 3) 250 ml prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 4) 150 ml dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 5) 150 ml prima dei segnali di indicazione;
- 6) 100 ml dopo i segnali di indicazione;
- 7) 100 ml dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- 8) 300 ml dalle intersezioni;
- 9) 200 ml dagli imbocchi delle gallerie;
- 10) 100 ml dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 13, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Articolo 15 - Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dagli artt. 20 e 21, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) **m 50 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;**
- b) m 35 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) **m 70 dagli altri cartelli, dai mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione;**
- d) m 1,5 dal limite della carreggiata;
- e) sui marciapiedi è vietata la collocazione di manufatti pubblicitari mobili;
- f) Le distanze indicate ai punti **a), b), c), d)** **devono essere rispettate anche per** i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, ad una distanza non inferiore a 1,5 ml dal limite della carreggiata sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada, **ad eccezione delle insegne, delle targhe e delle bacheche;**
- g) gli spazi ove è consentita la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale è, eventualmente, precisata per ogni singola denominazione
- h) la collocazione di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 43 del regolamento comunale, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

Articolo 16 - Dimensioni massime

1. Fuori centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6.
2. Nel Centro Abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.

Articolo 17 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.
2. Salvo quanto previsto dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) e' del 15% .

Articolo 18 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
 2. L'approvazione di tali piani e' subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
-

Articolo 19 - Pubblicità itinerante

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 21.
2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

Articolo 20 - Collocazione in deroga

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo.

Articolo 21 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo art. 42.
2. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, partiti politici e organizzazioni sindacali.
3. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 ed e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive, fatta eccezione per le frecce direzionali che potranno essere installate non prima delle 24 ore dall'inizio della manifestazione; tutto il materiale installato deve essere rimosso entro e non oltre le 24 ore successive al termine della manifestazione.
4. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali e' consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, del presente regolamento, i relativi cartelli informativi.
5. **Per le attività e manifestazioni temporanee di carattere pubblico e ad accesso gratuito, organizzate da Enti o Associazioni con sede nel comune di Lurate Caccivio, il Comando di Polizia Locale può concedere l'autorizzazione alla collocazione di cartelli pubblicitari in deroga alle disposizioni dell'art. 42, previa richiesta scritta dettagliata indicante la collocazione e la dimensione dei cartelli stessi.**

Articolo 22 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

4 Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

5. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.

6. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera e' regolamentata da specifiche norme urbanistico-edilizie, il Comando di Polizia Municipale provvederà ad inviare copia della documentazione presentata, al Ufficio Tecnico comunale per il rilascio del necessario provvedimento amministrativo, che costituisce presupposto indispensabile per l'istruttoria della domanda prodotta per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento.

Articolo 23 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere ne' luce intermittente, ne' di colore rosso, ne' di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e dei loro abbinamenti, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

3. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a **50** ml, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 1,5 ml dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione;

4. La croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

5. La croce verde luminosa e' consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

4. La croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

5. La croce verde luminosa e' consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 24 - Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 5,10;

2..La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20;

3..Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso;

4..In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, con presentazione agli Uffici del Comando Polizia Municipale del progetto di facciata, che verrà inviato al UTC per la verifica di quanto di competenza;

5..Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo;

6. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi;

7. Qualora siano presenti più attività nello stesso edificio, ovvero nel caso di utilizzo delle pertinenze accessorie da parte di più attività, le insegne dovranno essere collocate in un unico impianto di insegne coordinate secondo le modalità di cui all'art. 32, fatte salve le situazioni preesistenti autorizzate.

Articolo 25 - Caratteristiche delle tende e bacheche

1. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un aggetto inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 1,5;

2. E' ammessa l'installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9;

3. L'installazione di bacheche è consentita solo per attività di interesse collettivo quali: associazioni di categoria, culturali, sportive, ricreative e sociali;

4. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura;

5. Gli spazi interni delle bacheche dovranno essere utilizzati ai soli fini informativi e non pubblicitari, e la loro dimensione massima dovrà essere di 1 mq; fanno eccezione quelle installate dall'Amministrazione Comunale per fini istituzionali.

Articolo 26 - Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 40x40;

Articolo 27 - Targhe pubblicitarie

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 40x40.

2. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Articolo 28 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica e' autorizzata dal Comune.

2. La pubblicità fonica e' vietata in prossimità di:

1. strutture sanitarie e assimilate;
 2. luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi;
 3. strutture cimiteriali e luoghi di culto;
 3. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
 4. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, e' possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
 5. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dall'organo competente.
 6. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
 7. La pubblicità elettorale e' disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.
-

CAPO III: DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 29 - Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del Capo II.

Articolo 30 - Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine standardi e bandiere

1. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreche' durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.
2. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono cosi' ridotte:
 1. Fuori centro abitato: m. 50;
 2. Centro Abitato: m. 12,5.
3. L'esposizione dei suddetti mezzi pubblicitari per la promozione commerciale al di fuori da pubbliche manifestazioni è consentita esclusivamente su area privata o su suolo pubblico concessionato.
4. L'impianto coordinato di bandiere deve intendersi come un unico impianto di pubblicità.
5. La collocazione di bandiere su suolo pubblico o aggettanti sullo stesso deve rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a m. 6: se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m. 3 e m. 4,70.
3. In caso di Enti e di Associazioni nonché di privati che realizzino iniziative di interesse pubblico è consentita l'installazione di striscioni adottando tutte le cautele per non causare situazioni di pericolo o di danno per i terzi.

3. Gli striscioni non devono comunque superare la dimensione massima consentita di mq. 10.

3. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

Articolo 31 - Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.

2. Per essi non si applicano gli artt.13, 14 e 15 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 32 - Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade e in prossimità di esse e' ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre. In tal caso le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento sono ridotte del 50%, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1.

2. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma 1° e negli altri articoli del presente regolamento, nel caso di collocazione di impianti pubblicitari contenenti un pannello a messaggio variabile a contenuto di servizio per gli utenti, gestito dall'Amministrazione Comunale, la superficie pubblicitaria potrà essere superiore ai limiti stabiliti sino ad un massimo di mq. 2

Articolo 33 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1 Sono ammessi una insegna di esercizio della superficie massima di mq 4, cartelli, e altri mezzi pubblicitari per una superficie massima complessiva pari al 18% delle aree occupate. Sono esclusi dal computo i mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stazione o area di parcheggio e sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli stessi.

2. Nelle aree di parcheggio e' ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

3. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3, e deve rispettare quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della strada.

Articolo 34 - Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del

precedente articolo.

2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 3° comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml. 20.

Articolo 35 - Disciplina delle tende

1. Le tende, così come definite al precedente art. 8, possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento nel solo caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario.

2. Nel caso in cui riportino scritte pubblicitarie, seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

3. E' consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata.

Articolo 36 - Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

1. Sulle strutture a carattere provvisorio, o con carattere di stagionalità, è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

Articolo 37 - Pubblicità sui veicoli

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo;

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati;

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;
- c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione;

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi;

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

Articolo 38 - Pennoni portabandiera

1. L'installazione di pennoni portabandiera può avvenire all'interno dell'area in cui ha sede l'attività.

Articolo 39 Segnaletica stradale di direzione

1. Oltre ai segnali di indicazione espressamente indicati nel Nuovo Codice della Strada e nel suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono individuabili anche le seguenti attività avente sede nel territorio del Comune di Lurate Caccivio:

- a) attività commerciali, artigianali ed industriali collocati in luoghi non omogenei;
- b) attività a servizio dell'utente della strada (carrozzeria, officina meccanica per auto, gommista, elettrauto ecc.);
- c) centri commerciali;
- d) sedi di associazioni di categoria di particolare rilevanza e di pubblico interesse;
- e) attrezzature ospedaliere e sanitarie;
- f) autorimesse pubbliche e/o private che svolgono servizio di pubblico interesse;
- g) ristoranti e simili.

2. La collocazione di detta segnaletica dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il numero degli impianti segnaletici autorizzati per ogni singola attività verrà definito in base al percorso che partendo dalla viabilità principale arrivi alla sede dell'attività stessa;
- b) gli impianti segnaletici dovranno essere indipendenti e non raggruppati ad altri impianti collocati dalla Pubblica Amministrazione salvo specifica indicazione della stessa;
- c) in nessun caso può essere consentito l'abbinamento tra cartelli segnaletici di direzione e pubblicità;

3. Tutti i cartelli direzionali sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE dell'organo competente senza esame della C.E. in quanto previsti dal nuovo Codice della Strada.

4. La collocazione può avvenire a seguito di richiesta dell'interessato o su iniziativa dell'Amministrazione Comunale.
7. Qualora la collocazione avvenga a seguito di richiesta, le spese per la posa e la manutenzione sono a carico del richiedente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica quanto menzionato nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

Articolo 40 Collocazione di manufatti sulle rotatorie e nelle isole spartitraffico

1. Sulle rotatorie e sulle isole spartitraffico, nell'area adibita a verde pubblico, è ammessa la collocazione di un numero di cartelli non superiori a tre della misura massima di cm. 80 di base per cm. 50 di altezza, intestati "Amministrazione Comunale di Lurate Caccivio" e riportanti il simbolo o marchio commerciale della ditta che offre la manutenzione del verde, previa convenzione con il Comune;
2. Il cartello deve avere fondo bianco
3. I cartelli autorizzati secondo quanto previsto al comma 1 sono collocati in deroga alle distanze previste dagli artt. 14 e 15 del presente regolamento, compresa la distanza dalle intersezioni.
4. il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, causerà l'immediata revoca dell'autorizzazione e l'applicazione di quanto previsto all'art. 52 e 53 del presente regolamento.

TITOLO IV: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 41 - Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. **Limitatamente alle insegne (art. 3 del Regolamento), la domanda tesa ad ottenere regolare autorizzazione amministrativa deve essere presentata dal titolare o legale rappresentante della società di gestione dell'esercizio cui la stessa fa riferimento.**
3. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - a) per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
 - b) per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
 - c) per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
 - d) per le strade militari al comando territoriale competente;
4. All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, e' sempre del Comune.
5. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati con

popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio dell'autorizzazione e' di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 42 - Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale, corredata dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera e' realizzata in economia;
- b) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- d) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- e) autodichiarazione ,redatta ai sensi degli artt. 4 – 20 Legge 4 Gennaio 1968 n° 15, artt. 2 –3 D.P.R. 20 Ottobre 1998 n° 403 Regolamento di attuazione degli artt. 1 – 2- 3- della Legge 15 Maggio 1997 n° 127, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità ed in particolare l'osservanza del limite del 15 % di cui al precedente art. 17. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta e' regolarmente autorizzata, ovvero il titolare e' iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.
- f) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;
- g) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto.

Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'area, occorre presentare dichiarazione scritta resa dal proprietario dell'area di assenso alla sua posa e di autorizzazione ad accedere al fondo, per eventuali controlli o rimozioni, al personale del Comune di Lurate Caccivio.

2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Articolo 43 - Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), e), g) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.

2. L'apposizione di vetrofanie e' consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

3. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.

4. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,5, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte dei competenti uffici del Comando di Polizia Municipale. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede cmq. 300 (20 x 15).

5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

6. Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, il Comando di Polizia Municipale rilascia la prescritta autorizzazione previo esperimento della procedura di cui all'art. 22 6° comma.

7. L'esposizione dei mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di :

- a) esposizione targhe professionali di formato non superiore a cm. 40x40;
- b) di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere;
- c) di pubblicità relativa alla vendita e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, **purché la superficie sia inferiore a 1 mq.**, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al titolo II del Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.;

Articolo 44 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e' rilasciata all'interessato dalla Polizia Municipale, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Lurate Caccivio.

2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici comunali. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.

4. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici assoggettati a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, il Comando Polizia Municipale procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere dei competenti Settori .

Articolo 44 bis – Competenza dello Sportello Unico e per le Imprese e del Corpo di Polizia Locale in materia di autorizzazioni.

1. **In vigenza del servizio convenzionato denominato “SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE” con sede in Olgiate Comasco, tutte le autorizzazioni non temporanee previste nel presente Regolamento sono rilasciate nel rispetto della procedura prevista dal suddetto Sportello Unico per le Imprese; per le autorizzazioni temporanee la competenza al rilascio seguirà ad essere del Corpo di Polizia Locale.**

2. **Quando nel presente regolamento si incontra la dizione Comando Polizia Municipale deve intendersi CORPO di POLIZIA LOCALE.**

Articolo 45 - Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

2. La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Titolo III.

Articolo 46 - Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.

Articolo 47 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari e' rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola auto-dichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 42, 1° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 42.

Articolo 48 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressione km del punto di installazione;
 - data di scadenza.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a

quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 49 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione :

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

Articolo 50 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade di proprietà del Comune di Lurate Caccivio, gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda al Comando di Polizia Municipale allegando la documentazione di cui all'art. 41, 1° comma, lettere a), b), c) e d).

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso.

TITOLO V: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 51 - Vigilanza

1. Il Comune e' tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.

3. L'organo competente può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 52 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, e' assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice

della Strada e successive modifiche ed integrazioni da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689;

2. Chiunque installa segnaletica stradale di direzione in contrasto con le norme dell'art. 39 del presente Regolamento è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 38, 13° comma Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689;

3. Il Corpo di Polizia Locale procede alla rimozione dei cartelli di segnaletica stradale di direzione abusivamente collocati o in pessimo stato di conservazione oppure non conformi al dettato degli articoli da 77 a 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 addebitando le eventuali spese all'interessato. Prima di procedere alla rimozione del cartello all'interessato dovrà essere notificato un invito a procedere alla regolarizzazione o sostituzione del segnale in un congruo periodo di tempo che decorrerà dalla data di notifica dell'invito.

4. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.

5. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

6. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

7. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui all'art. 4, 5° comma.

8. I messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati con le modalità indicate dal precedente art. 45, 1° comma, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

9. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.

10. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni e' sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed e' tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

11. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

Articolo 53 - Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.

2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non

potrà superare i trenta giorni dalla notifica.

3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

3. Il comune, o il concessionario del servizio delle pubbliche affissioni, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

Articolo 54 - Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, e' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55 - Competenze dell'Ufficio Tecnico Comunale

1. Il Comando Polizia Municipale invia tutte le pratiche di seguito indicate al Ufficio Tecnico Comunale per la disamina di competenza:

- a) nuove collocazione di impianti pubblicitari;
- b) strutture costituenti manufatti la cui realizzazione e posa in opera e' regolamentata da specifiche norme urbanistico-edilizie;
- c) collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile;
- d) opere da realizzarsi su edifici o aree assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale;

2. Il Comando Polizia Municipale può inoltre inviare all'Ufficio Tecnico Comunale le domande la cui istruttoria implichi valutazioni tecniche in materia urbanistico-edilizia, al fine di acquisire un parere di merito;

Articolo 56 - Norma Transitoria

1. Le bacheche attualmente collocate dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento entro il termine del 31.12.2003. Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimosse tutte le bacheche in contrasto con le norme del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada la collocazione degli impianti fissi per le affissioni può avvenire in deroga a quanto stabilito dagli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

3. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento, si adatterà quanto previsto dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

4. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

5. Gli impianti pubblicitari in essere al momento dell'approvazione delle modifiche contenute negli articoli 14, 15, 43 del presente Regolamento, potranno essere mantenuti sino alla conclusione delle convenzioni tra il comune e la società concessionaria interessata.

Articolo 57 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.
2. L'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, e' fissato nel 31 dicembre 2003.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.